



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0206/TFNSD-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0180/TFNSD/2023-2024

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente  
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23321/369pf 23-24/GC/CAMS/mg del 18 marzo 2024, nei confronti del sig. Valerio Rosa, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto Prot. 23321/369pf 23-24/GC/CAMS/mg del 15 marzo 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Rosa Valerio, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, per rispondere: della violazione dell'art. 42, comma 3 lett. c) e comma 4 lett. d) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5, comma 2, 6.1, comma 1, 2, 6, 7, 6.4, comma 1, e 2, del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver rilasciato, sulla testata giornalistica "il Resto del Carlino", dichiarazioni irraguardose aventi ad oggetto la prestazione tenuta in campo dall'arbitro Aureliano di Bologna, valutandolo, sul piano tecnico e disciplinare con voto "4" ed esprimendo, altresì, ulteriori giudizi nei confronti dell'intera classe arbitrale di Serie A dal seguente tenore: *"Indisponente il suo atteggiamento in campo tipico di chi dirige gare di serie A ed è costretto a fischiare in una sfida di bassa classifica di serie B"*.

#### La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto *"Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno avente ad oggetto la redazione, a cura dell'OA Valerio Rosa, di un articolo pubblicato sulla testata giornalista 'il Resto del Carlino' del 27 settembre 2023"*, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13 novembre 2023 al n. 369pf23-24.

Nel corso dell'attività istruttoria sono stati acquisiti gli atti dell'esposto pervenuti alla Procura Federale, contenenti i dati associativi e la scheda tecnica dell'O.A. Rosa Valerio, riportanti l'allegato screenshot WhatsApp riguardante un articolo di stampa a firma del ridetto Valerio Rosa, associato AIA della sezione di Ascoli Piceno.

La Comunicazione di conclusione delle indagini, tempestivamente inoltrata il 31.1.2024 a mezzo raccomandata a.r., disponibile per il ritiro presso l'ufficio Postale di Ascoli Piceno Centro sin dal 9.2.2024, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza l'11.3.2024.

#### La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l'udienza del giorno 16.4.2024, la relativa comunicazione al deferito Rosa, inoltrata a mezzo raccomandata a.r. il 19.3.2024, risulta disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale di Ascoli Piceno Centro a far tempo dal 28.3.2024.

#### Il dibattimento

All'udienza del 16.4.2024, tenuta in modalità videoconferenza, hanno preso parte l'avv. Enrico Liberati, per la Procura Federale, ed il deferito Valerio Rosa.

L'avv. Liberati, premesso il perfezionamento della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, disponibile per il ritiro sin dal 9.2.2024, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Valerio Rosa la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei).

Il sig. Valerio Rosa, previa rinuncia ad ogni eccezione in rito in ordine a eventuali irregolarità procedurali, in quanto l'indirizzo presso cui sono gli sono state inviate le comunicazioni corrisponde alla sua residenza in corso di ristrutturazione, ha dichiarato che l'articolo di giornale riporta la propria firma, in luogo di quella di tale Daniele Peticari, per un errore ascrivibile al capo redattore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Flavio Nardini. Ha dichiarato che l'errore sarebbe stato determinato dall'ora tarda, in quanto la gara cui si riferiva l'articolo era terminata alle 22:40 e vi era l'urgenza di chiudere la pagina e di mandare in stampa il giornale.

Ha però dichiarato di non essere in grado di documentare l'errore; di essersene reso conto solo il giorno successivo e di avere sperato che non vi fossero conseguenze di alcun genere. Ha infine aggiunto di essere consapevole della gravità della violazione contestatagli, in quanto ben a conoscenza del Regolamento AIA e del suo Codice Etico divieto posto agli Associati AIA di rilasciare dichiarazioni contrarie e di essere pronto anche a scusarsi con l'arbitro Aureliano. Ha quindi concluso per il proprio proscioglimento per la ritenuta incompatibilità di una eventuale sanzione con il suo ruolo di Addetto stampa della Sezione AIA di Ascoli Piceno, tenuto altresì conto dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari nei precedenti quarant'anni di appartenenza all'AIA.

All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

#### La decisione

1. In via preliminare, avuto riguardo alla posizione dell'incolpato, osservatore arbitrale a disposizione dell'O.T.S. (Organo Tecnico Sezionale), il Collegio, richiamati i propri precedenti in materia, ritiene opportuno "osservare come sia noto, per gli operatori di giustizia FIGC, che questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in numerose decisioni con più ampie argomentazioni, abbia affermato la propria incompetenza, essa spettando al Tribunale Federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni nazionali, come è proprio di un Tribunale Nazionale non a caso così denominato. È altresì noto che la Corte Federale d'Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in molteplici decisioni, non ha condiviso le considerazioni del Tribunale, argomentando sulla loro indivisibilità in fondamentale ragione della prevalenza, *ratione temporis*, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque successiva all'approvazione del CGS. Non può, tuttavia, al riguardo non considerarsi che la Corte non ha sinora esaminato, almeno espressamente, quella che per il Tribunale è la ragione fondamentale della dichiarazione di propria incompetenza. Essa si connette alla ritenuta incapacità giuridica del Regolamento dell'AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC; incapacità derivante, prima tra tutte quelle argomentate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall'art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore della quale 'Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale ...'. Quindi, l'art. 62 del Regolamento AIA appare contrario allo Statuto Federale nella parte in cui attribuisce tutti i deferimenti riguardanti associati AIA alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 83 e 92 del CGS FIGC. Peraltro, come noto, in data 20 dicembre 2023 il Consiglio Federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS finalizzata a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell'ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023). Il Consiglio Federale non la ha approvata, rinviandone l'esame. Ritiene il Tribunale che la mancata approvazione della modifica vada interpretata come conferma, allo stato, della volontà del Legislatore Federale di mantenere valenza al disposto dell'art. 62 del Regolamento AIA. Conseguentemente, essendo il Tribunale chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall'ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, il Tribunale procede all'esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l'accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all'attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata" (ex plurimis Decisione/0196/TFNSD-2023-2024).

2. Ancora in via preliminare, deve dirsi che nel procedimento non si è verificata alcuna irregolarità procedimentale.

In disparte la espressa rinuncia ad ogni eccezioni di rito da parte del deferito, che è comparso in udienza e si è difeso nel merito, in tal guisa sanando ogni eventuale nullità del procedimento notificatorio, vi è che tutte le comunicazioni gli sono state inoltrate all'indirizzo risultante dalla sua scheda tecnica, da cui non emerge alcuna variazione della residenza in Ascoli Piceno, <sup>omissis</sup>

D'altro canto, il plico contenente la CCI risulta restituito dall'Ufficio Postale per compiuta giacenza, non certo per altri motivi connessi all'asserito stato di ristrutturazione e/o di abbandono dell'immobile, onde anche sotto tale profilo non si è verificata alcuna nullità.

3. Quanto al merito della vicenda, il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito.

L'O.A. Rosa non ha negato che l'articolo pubblicato porti la sua firma. L'esimente addotta, però, ovvero l'erronea appostazione in calce della sua firma, non può trovare ingresso nel procedimento, in quanto necessitante di una prova concreta della sua esistenza, evenienza che nel corso della udienza il Rosa ha più volte affermato essere "impossibile". Ciò che peraltro rileva e, impedisce ancor più di accedere alla tesi prospettata, è che il deferito abbia ammesso di essersi reso conto di quello che definisce essere stato un "errore" già all'indomani della pubblicazione dell'articolo, di avere sperato che non avesse alcun seguito e, da ultimo, che la vicenda costituisce argomento di conversazione (evidentemente nell'ambito della Sezione AIA di Ascoli Piceno: *nds*), ormai da sei mesi.

Ebbene, mette conto evidenziare che proprio l'essersi conto dell'errore nella sua immediatezza (il giorno successivo alla pubblicazione: *nds*) avrebbe consentito all'incolpato di esigere almeno una semplice correzione, se non una smentita, e di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dissociarsi dal contenuto dell'articolo.

Nulla di tutto questo.

4. Quanto alla rilevanza disciplinare del contenuto dell'articolo, sia qui sufficiente ricordare i precetti violati.

L'art. 42, comma 3, lett. c pone a carico degli arbitri (con tale locuzione intendendosi tutti gli associati AIA) “ *in ragione della peculiarità del loro ruolo [...], ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale*” e il comma 4, lett. d, fa loro espresso divieto “ *di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA. [...]*”

Trattasi di precetti che trovano la loro ragione nei principi ampiamente esposti nel Codice Etico di cui l'AIA si è da tempo munita e ben noti a tutti i suoi associati, compreso il deferito.

Gli associati, dunque, in ogni rapporto, devono in primo luogo improntare ogni loro comportamento al principio di lealtà, (art. 5, co. 2, C.E.); eventuali critiche, modi e toni devono rientrare sempre nell'alveo regolamentare; non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri (art. 6 C.E.); possono intrattenere rapporti con i mezzi di informazione, solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell'Associazione e degli organi competenti, con riferimento al Regolamento AIA (art. 6.4, co. 1, C.E.) e devono avere cura che le loro dichiarazioni, scritte o verbali, non risultino mai di pregiudizio per la reputazione dell'Associazione, degli organi associativi e tecnici, di singoli altri iscritti (art. 4, co. 2, C.E.).

Nella vicenda che ci occupa il deferito non si è attenuto ad alcuno dei principi sopra esposti, così rendendosi responsabile delle violazioni contestategli con l'espressione di valutazioni negative rivolte direttamente nei confronti del suo collega Aureliano.

5. Quanto alla sanzione da irrogare, il Collegio ritiene che la stessa debba rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “*onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita*”.

Ne consegue che deve essere “*necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo*”.

Per quanto esposto, in parziale adesione alla richiesta del rappresentante della Procura Federale, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Valerio Rosa la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024.

IL RELATORE  
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 24 aprile 2024.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai